



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)**

**17294/13
ADD 2**

**CODEC 2820
FSTR 163
FC 98
REGIO 300
SOC 1014
AGRISTR 150
PECHE 596
CADREFIN 345**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio **(prima lettura)**

- Adozione dell'atto legislativo **(AL + D)**
= Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 123, paragrafo 5

La finalità di questa disposizione è assicurare che sia garantita la reale indipendenza delle autorità di audit nei casi in cui l'entità del programma operativo comporta rischi più elevati, senza mettere in discussione le modalità organizzative delle autorità di audit per le quali l'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2007-2013 ha dimostrato l'effettiva indipendenza e affidabilità.

La Commissione si adopererà attivamente per applicare le disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 1198/2006 del Consiglio così da essere in grado, allorché giungerà alla conclusione che i criteri sono soddisfatti, di informare lo Stato membro, non appena possibile e comunque prima della fine del 2013, che può affidarsi principalmente al parere dell'autorità di audit.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 22

1. La Commissione ritiene che lo scopo principale del quadro di riferimento dei risultati sia quello di stimolare la realizzazione efficace dei programmi, con il conseguimento dei risultati attesi, e che le misure di cui ai paragrafi 6 e 7 vadano applicate tenendo debitamente conto di tale finalità.
2. Se, ai sensi del paragrafo 6, la Commissione sospende del tutto o in parte i pagamenti intermedi per una priorità, lo Stato membro può continuare a presentare richieste di pagamento in relazione a tale priorità per evitare il disimpegno per il programma di cui all'articolo 86.
3. La Commissione conferma che applicherà le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 7, affinché non vi sia una doppia perdita di fondi per mancato conseguimento degli obiettivi connesso ad un uso insufficiente dei fondi per una priorità. Se una parte degli impegni relativi a un programma sono stati disimpegnati a seguito dell'applicazione degli articoli da 86 a 88, con una conseguente riduzione dell'importo del sostegno per la priorità, ovvero se, al termine del periodo di programmazione, risulti una sottoutilizzazione dell'importo destinato alla priorità, gli obiettivi indicati nel quadro di riferimento dei risultati vengono adeguati proporzionalmente ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 7.

Dichiarazione della Commissione relativa al testo di compromesso della presidenza sugli indicatori

La Commissione conferma che completerà i suoi documenti orientativi sugli indicatori comuni relativi a FESR, FSE, Fondo di coesione e cooperazione territoriale europea in consultazione con le rispettive reti di valutazione, comprendenti esperti nazionali di valutazione, entro tre mesi dall'adozione dei regolamenti. Tali documenti orientativi includeranno definizioni di ogni indicatore comune e metodologie di raccolta e rendicontazione dei dati relativi a tali indicatori.

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 145, paragrafo 7

Il Consiglio e la Commissione confermano che, ai fini dell'articolo 145, paragrafo 7 dell'RDC, il riferimento all'espressione "normativa applicabile" con riguardo alla valutazione di gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo comprende le interpretazioni di tale normativa rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale dell'Unione europea o dalla Commissione applicabili alla data in cui le dichiarazioni di gestione, i rapporti annuali di controllo e i pareri di audit pertinenti sono stati presentati alla Commissione.

Dichiarazione della Commissione sullo scaglionamento degli interventi, nel quadro dei programmi operativi della politica di coesione del periodo di programmazione 2007-2013, nel periodo di programmazione 2014-2020

In linea di principio gli Stati membri devono garantire che tutti gli interventi siano operativi, ossia conclusi e applicati, alla data di presentazione dei documenti di chiusura al fine di dichiarare ammissibili le spese ad essi correlate. Si ricorda che ciascun intervento dovrebbe essere selezionato e attuato per contribuire al conseguimento degli obiettivi di un particolare programma e asse prioritario.

Gli Stati membri sono responsabili della definizione di ciascun intervento, compresi l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i risultati del medesimo. Ciò conferisce agli Stati membri la flessibilità necessaria per selezionare gli interventi di sostegno che saranno operativi entro la fine del periodo di programmazione.

A titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero dover adeguare un intervento selezionato che non può essere concluso entro la fine del periodo scaglionandone l'attuazione su due periodi di programmazione. La Commissione conferma l'esistenza di tale flessibilità, fatte salve le condizioni stabilite ai fini della chiusura del programma (orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)). In tal caso, le due fasi costituiscono interventi distinti, ciascuno dei quali sarà attuato conformemente alle norme applicabili per i rispettivi periodi di programmazione, benché per garantire l'operatività dell'intervento occorra definire per ciascuna fase l'obiettivo globale da conseguire dopo l'attuazione di entrambe le fasi.

Inoltre, qualora si preveda che il periodo di attuazione sia più lungo del periodo di programmazione, la Commissione può approvare lo scaglionamento dei grandi progetti nella decisione di autorizzazione di un grande progetto o in una sua successiva modifica.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 127 relativo al campionamento non statistico

Relativamente alla questione del campionamento non statistico la Commissione segnala che l'articolo 127, paragrafo 1, dispone che tale campione interessi almeno il 5% degli interventi per i quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un esercizio contabile e il 10% delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile. Essa fa inoltre notare che gli orientamenti emessi dalla Commissione sui metodi di campionamento per le autorità di audit per il periodo di programmazione 2007-2013 indicano che la dimensione del campione in caso di campionamento non statistico non deve essere generalmente inferiore al 10 % della popolazione di interventi. La Commissione ritiene che la possibilità di ridurre al 5% le dimensioni del campione degli interventi presenti il rischio che il campione sia insufficientemente rappresentativo e abbia pertanto l'effetto di indebolire l'affidabilità dell'audit.

Dichiarazione della Commissione sulle aliquote forfettarie

La Commissione prende atto del vivo desiderio espresso dagli Stati membri affinché siano stabilite quanto prima le percentuali di entrate forfettarie per i settori o i sottosettori nel campo delle TIC, della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e dell'efficienza energetica, a norma dell'articolo 61 del regolamento sulle disposizioni comuni. L'istituzione di aliquote forfettarie richiede dati storici attendibili e rappresentativi per garantire che l'aliquota forfettaria abbia una base solida e per ridurre al minimo i rischi di finanziamento eccessivo. La Commissione preparerà pertanto la procedura di gara per l'avvio di uno studio finalizzato alla raccolta e all'analisi dei dati necessari in tutta l'UE senza attendere l'adozione del pacchetto legislativo, si impegnerà a pianificare e gestire lo studio e a trarre conclusioni dai suoi risultati in modo da poter adottare un atto delegato che stabilisca le aliquote forfettarie per tali settori o sottosettori il più presto possibile, e comunque entro il 30 giugno 2015.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 23

La Commissione conferma che, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sulle disposizioni comuni, emetterà orientamenti sotto forma di una comunicazione della Commissione nella quale spiegherà come prevede che siano applicate le disposizioni relative alle misure per collegare l'efficacia dei Fondi ESI a una sana gestione economica di cui all'articolo 23 dell'RDC. Gli orientamenti interesseranno, in particolare, i seguenti elementi:

- in relazione al paragrafo 1, la nozione di "revisione" e i tipi di "modifiche" degli accordi di partenariato e dei programmi che potrebbero essere richieste dalla Commissione, nonché un chiarimento su cosa possa costituire "un'azione efficace" ai fini del paragrafo 6;
- in relazione al paragrafo 6, un'indicazione delle circostanze che possono dare luogo alla sospensione dei pagamenti, compresi i criteri che possono risultare pertinenti nel determinare i programmi che potrebbero essere sospesi o il livello di sospensione dei pagamenti.

Dichiarazione della Commissione sulla modifica degli accordi di partenariato e dei programmi nel quadro dell'articolo 23

La Commissione ritiene che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5, potrà, se necessario, formulare osservazioni sulle proposte di modifica degli accordi di partenariato e dei programmi presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, in particolare se questi non sono coerenti con la precedente risposta presentata da tali Stati membri conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, e in ogni caso in base agli articoli 16 e 30. La Commissione ritiene che il termine di tre mesi per l'adozione della decisione di approvazione delle modifiche degli accordi di partenariato e dei programmi pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, decorra dalla presentazione delle proposte di modifiche a norma del paragrafo 4, a condizione che queste tengano adeguatamente conto delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione.

Dichiarazione della Commissione sull'impatto dell'accordo raggiunto dai co-legislatori sulla riserva di efficacia dell'attuazione e sui livelli di prefinanziamento relativi ai massimali di pagamento

La Commissione ritiene che gli stanziamenti di pagamento addizionali che potrebbero essere necessari nel 2014-2020 in seguito alle modifiche introdotte nella riserva di efficacia dell'attuazione e nel prefinanziamento rimangono limitati.

Le conseguenze dovrebbero essere gestibili nel rispetto del progetto di regolamento QFP.

Le fluttuazioni annue che interessano i livelli globali dei pagamenti, comprese quelle generate dalle modifiche di cui sopra, saranno gestite facendo ricorso al margine globale per i pagamenti e agli strumenti speciali concordati nell'ambito del progetto di regolamento QFP.

La Commissione seguirà da vicino la situazione e presenterà la propria valutazione nel contesto della valutazione intermedia.

Dichiarazione del Parlamento europeo sull'applicazione dell'articolo 5

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono nota dell'informazione trasmessa il 19 dicembre 2012 dalla Presidenza a seguito delle discussioni in seno al Coreper durante le quali gli Stati membri hanno manifestato la loro intenzione di tenere conto, per quanto possibile, nella fase di preparazione della programmazione, dei principi del progetto di regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei nella versione esistente al momento della trasmissione dell'informazione sulla programmazione strategica, compresi lo spirito e il contenuto del principio di partenariato di cui all'articolo 5.
